

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, addì **tre** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

PRESENTI

- ORLANDO ANGELO	P
- TORRE LUCA MARIA	P
- TAIOCCHI PAOLA	P
- DEL CARRO UBALDO	P
- BERGAMINI ALICE	P
- PICCOLI ANGELO	P
- NEMBRINI GIUSEPPE	P
- TOGNI NICOLE	P
- BONI LORENA	P
- BARBARISI ANTONIO	P
- LORENZI LAURA	P
- GAFFORELLI GIANFRANCO	P
- LUISONI ANGELO	P

Presenti n. 13 ed assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE sig. **DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **ORLANDO ANGELO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

CONSIDERATO INOLTRE che in assenza di Dichiarazione IMU che ne attesta la destinazione da parte del proprietario, i predetti fabbricati saranno assoggettati all'aliquota ordinaria fino alla presentazione della Dichiarazione stessa.

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili
esenzione			"beni merce"

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di applicare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2022:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,45%	Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)
0,96%	Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
0,96%	Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza

0,96%	Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D
0,86%	Terreni agricoli
0,96%	Aree fabbricabili
0,96%	Abitazioni tenute a disposizione
0,96%	Altri immobili
0,56%	Fabbricati categoria B5
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
esenzione	“beni merce”
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale

PRESO ATTO inoltre che l'esenzione per i fabbricati di cui al comma 751 (cosiddetti “beni merce”) costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, in assenza di Dichiarazione IMU che ne attesta la destinazione da parte del proprietario, i predetti fabbricati saranno assoggettati all'aliquota ordinaria fino alla presentazione della Dichiarazione stessa.

VISTO il regolamento in vigore per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13/07/2020;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTI:

- il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 degli enti locali (GU Serie Generale n. 309 del 30/12/2021);
- la prevista proroga al 31 maggio 2022 ex art.3 commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022), del termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo agli anni 2022-2024 unitamente alla nota di aggiornamento al DUP;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022 di approvazione delle aliquote nuova IMU anno 2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27/01/2022 di approvazione dei valori minimi venali delle aree edificabili ai fini IMU e prospetto allegato alla stessa;

VISTI il parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 del responsabile del servizio finanziario;

Con voti n. 11, contrari n. 2 (Boni, Barbarisi), espressi nei modi di legge;

DELIBERA

che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE e applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,45%	Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)
0,96%	Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
0,96%	Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza
0,96%	Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D
0,86%	Terreni agricoli

0,96%	Aree fabbricabili
0,96%	Abitazioni tenute a disposizione
0,96%	Altri immobili
0,56%	Fabbricati categoria B5
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
esenzione	“beni merce”
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale

DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;

DI PRENDERE ATTO inoltre che l'esenzione per i fabbricati di cui al comma 751 (cosiddetti “beni merce”) costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, in assenza di Dichiarazione IMU che ne attesta la destinazione da parte del proprietario, i predetti fabbricati saranno assoggettati all'aliquota ordinaria fino alla presentazione della Dichiarazione stessa.

DI APPROVARE gli allegati quali parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre,

Con voti n. 11, contrari n. 2 (Boni, Barbarisi), espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to ANGELO ORLANDO

Il SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile del servizio interessato

F.to FERRI RAFFAELLA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to FERRI RAFFAELLA

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 18/03/2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 18/03/2022

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Decorsa la pubblicazione per 10 giorni all'Albo Comunale, si certifica l'esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.L.gs. 18 agosto 2000 nr.267.

Addì,

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 18/03/2022

II SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE